



# COMUNE di CONCOREZZO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 DEL 02/08/2023

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM  
NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO**

\*\*\*\*\*

Il giorno 02/08/2023, alle ore 18:00, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. La seduta si tiene in videoconferenza ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 18/05/2022.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Google Meet", al momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
CAPITANIO MAURO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE		X
MAGNI PAOLO WALTER	ASSESSORE	X	
BORGONOVO GABRIELE	ASSESSORE	X	
MAZZIERI RICCARDO	ASSESSORE	X	
PILATI SILVIA	ASSESSORE		X

**Membri ASSEGNATI 6    PRESENTI 4**

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti della giunta come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”* (di seguito *“PNRR”*) presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

### RICHIAMATI:

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.125 del 16/05/2020;
- il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.126 del 17/05/2020 - con cui sono state adottate nuove misure che ai sensi dell'art. 11 comma 1 *“si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020”*;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (c.d. Decreto *“Rilancio”*);
- la L. 6 giugno 2020 n. 41 di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, nell'ambito della quale, una delle norme di portata significativa per i Comuni, inserita in sede di conversione, l'articolo 7 ter, recante misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, recita:  
*“1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4,*

*commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:*

- a) articoli 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
- b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.*

*“2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.*

*“3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.*

*“4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:*

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;*
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;*
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;*
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.”*

CONSIDERATO pertanto che il comma 1 dell'articolo precedentemente riportato prevede che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2026, con i poteri dei commissari straordinari per interventi ritenuti prioritari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 3253 ("c.d. Sblocca cantieri"), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

RILEVATO che, per quanto attiene ai poteri attribuiti, l'art. 4, comma 2, del citato D.L. 32/2019, consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nonché di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori e stabilisce inoltre che i commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche;

RILEVATO altresì che l'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, in ordine ai quali è stabilito il principio del silenzio assenso, e per quelli di tutela ambientale, i cui termini dei relativi procedimenti sono dimezzati;

VISTA la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* dove all’art. 7-ter *“Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici”*, comma 1) viene determinato il principio che: *“Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, le disposizioni di cui all’articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d’appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data”*

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.226, comma 5 del Dlgs. n.36/2023 *“ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*

RITENUTO pertanto che il Sindaco del Comune di Concorezzo possa assumere prima dell’indizione della gara il ruolo di Commissario straordinario e quindi di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all’oggetto, al fine di massimizzare la snellezza e la velocità di esecuzione delle opere necessarie e quindi di rendere i servizi scolastici fruibili in tempi rapidi, compatibilmente con le norme vigenti in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica precedentemente richiamate;

PRESO ATTO che l’art. 24 del d.l. 13 del 20.02.2023, dispone che *“Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci (OMISSIS) possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché’ di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico”*.

VERIFICATO che i poteri del Commissario si esplicheranno in relazione agli interventi di cui all’oggetto e che l’opera risulta già inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche;

CONSIDERATO che l’attuazione della normativa richiamata richiede l’adozione di alcune misure organizzative, che possono essere così riassunte:

1. con apposito atto organizzativo ai sensi dell’art.2, comma 1, del Dlgs. n.165/2001 potrà essere costituito l’ufficio di supporto del commissario, dando atto che , per il resto, gli uffici comunali sono comunque a disposizione del Commissario per le attività e le competenze a lui attribuite;
2. le somme destinate agli interventi sopra elencati, attualmente inserite nel PEG dei competenti dirigenti comunali, saranno messe a disposizione del Commissario;

3. il Commissario provvede, con propria ordinanza, in approvazione della procedura di verifica della rispondenza del progetto alle esigenze dell'amministrazione e la sua conformità alla normativa vigente, all'approvazione della progettazione inerente gli interventi in esame;
4. contestualmente, o con successivo atto, provvede altresì all'approvazione della documentazione di gara allegata all'ordinanza di indizione della stessa, che costituisce decisione a contrarre ex articolo 17, comma 1 del Dlgs n.36/2023; nella stessa sede si procede alla prenotazione di impegno di spesa;
5. nel caso in cui la procedura preveda la valutazione delle offerte mediante il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, il Commissario provvederà ad operare l'analisi delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi assegnati avvalendosi del RUP e delle strutture comunali competenti, qualora ritenuto necessario, ovvero di nominare apposita Commissione di Gara;
6. il Commissario provvederà poi ad approvare la determina di aggiudicazione e perfezionamento di impegno di spesa, delegando, ove ritenuto necessario, il RUP competente per la successiva fase di liquidazione di spesa;
7. il Commissario sottoscriverà il contratto potendo fare ricorso alla procedura semplificata prevista dal comma 1 lett. a) del richiamato articolo 7 ter.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, co. 3, del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli all'unanimità, resi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) Di fare proprio tutto quanto espresso in premessa, parte integrante del presente atto.
- 2) Di dare atto che il Sindaco del Comune di Concorezzo possa assumere prima dell'indizione della gara il ruolo di Commissario straordinario e quindi di stazione appaltante per le opere in oggetto al fine favorire la snellezza e massimizzare la velocità di esecuzione delle opere necessarie e quindi rendere i servizi scolastici fruibili in tempi rapidi, nel rispetto delle norme e degli indirizzi nazionali in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica;
- 3) Di approvare l'adozione di alcune misure organizzative, necessarie per l'attuazione delle normative previste dall'art. 7 ter della L. 6 giugno 2020 n. 41 di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, che vengono ad essere così individuate:
  - a) con apposito atto organizzativo, ai sensi dell'art.2, comma 1, del Dlgs. n.165/2001 potrà essere costituito l'ufficio di supporto del commissario, dando atto che , per il resto, gli uffici comunali sono comunque a disposizione del Commissario per le attività e le competenze a lui attribuite;

- b) le somme destinate agli interventi sopra elencati, attualmente inserite nel PEG dei competenti dirigenti comunali, saranno messe a disposizione del Commissario;
  - c) il Commissario provvede, con propria ordinanza, all'approvazione della progettazione inerente gli interventi in esame;
  - d) contestualmente, o con successivo atto, provvede altresì all'approvazione della documentazione di gara allegata all'ordinanza di indizione della stessa, che costituisce decisione a contrarre ex articolo 17, comma 1 del Dlgs n.36/2023 con cui si procede alla nomina del RUP dell'intervento e del Direttore dei Lavori, i quali potranno essere individuati tra i tecnici dell'Ente o tra soggetti esterni. Nella stessa sede si procede alla prenotazione di impegno di spesa;
  - e) nel caso in cui la procedura preveda la valutazione delle offerte mediante il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, il Commissario provvederà ad operare l'analisi delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi assegnati avvalendosi del RUP e delle strutture comunali competenti, qualora ritenuto necessario ovvero di nominare apposita Commissione di Gara;
  - f) il Commissario provvederà poi ad approvare la determina di aggiudicazione e perfezionamento di impegno di spesa, delegando, ove ritenuto necessario, il RUP competente per la successiva fase di liquidazione di spesa;
  - g) il Commissario sottoscriverà il contratto potendo fare ricorso alla procedura semplificata prevista dal comma 1 lett. a) del richiamato articolo 7 ter.
- 4) Di dare atto che spetta al Commissario di decidere se avvalersi per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.
- 5) Di dare atto che i suddetti poteri del Commissario si esplicheranno in relazione al solo intervento in oggetto, il quale risulta essere già inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche.
- 6) Di dare atto che per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario è abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante in sostituzione e per conto del Comune di Concorezzo, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
- 7) Di incaricare i funzionari comunali di livello apicale competenti di porre in atto tutte le attività necessarie a consentire lo svolgimento delle competenze attribuite al Commissario straordinario.

- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al funzionario preposto nella persona dell'Arch. Roberto Levati – Responsabile del Settore Servizi sul Territorio ed al Segretario generale per gli adempimenti consequenziali.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mauro Capitanio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

---